



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 07.03.2019

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., Linee Guida di attuazione approvate dall’A.N.A.C., Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 – GU 31 dicembre 2018)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione*
- Art. 2 – Principi e obblighi comuni*
- Art. 3 – RUP (Responsabile unico del procedimento)*
- Art. 4 – Convenzioni quadro “Consip” e Mercato elettronico “Mepa”*
- Art. 5 – Requisiti e clausole di garanzia*
- Art. 6 – Determinazione a contrattare*
- Art. 7 – Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro*
- Art. 8 – Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro e lavori di importo pari o superiore ad 5.000,00 euro ed inferiore ad 150.000,00 euro.*
- Art. 9 – Procedure negoziate per acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), nonché di lavori di importo da euro 150.000,00 inferiore ad euro 1.000.000,00*
- Art. 10 – Procedure negoziate per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria*
- Art. 11 – Rotazione per categorie merceologiche e fasce economiche*
- Art. 12 – Elenchi regionali di operatori economici e professionisti*
- Art. 13 – indagini di mercato*
- Art. 14 – Criterio di valutazione delle offerte*
- Art. 15 – Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo*
- Art. 16 – Operazioni di gara in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa*
- Art. 17 – Sorteggio*
- Art.18 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*
- Art. 19 – Lavori di somma urgenza*
- Art. 20 – Stipula del contratto*

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito denominato "codice", e dalle linee guida fornite dall'ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione", il presente regolamento di attuazione disciplina le procedure semplificate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, da parte del Comune di Corciano:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) nei servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del codice;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

2. Nell'ambito degli spazi di autonomia riconosciuti all'Ente, la fascia economica che consente di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi è di importo inferiore a 40.000 euro, mentre per appalti di lavori è di importo inferiore a 150.000 euro (art. 37 del codice).

3. Resta salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 2 che consente, fino all'emanazione del Decreto di individuazione delle stazioni appaltanti qualificate, di procedere autonomamente tramite gli strumenti telematici di negoziazione, alle acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35, nonché per lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad un milione.

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, quali il Mepa "mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" e Consip "convenzioni quadro", per importi superiori a 5.000,00 euro.

5. Nell'esercizio della propria discrezionalità, l'Ente può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le suggeriscano esigenze del mercato per un massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del codice).

6. Secondo quanto stabilito dal codice, tutte le soglie e le fasce di importo, oggetto del presente Regolamento, sono da intendersi al netto dell'IVA.

7. E' escluso, altresì, l'applicazione del presente Regolamento per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 50/2016.

8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento di attuazione, si rinvia al codice ed alle linee guida di attuazione fornite dall'ANAC.

Art. 2 – Principi e obblighi comuni

1. In base all'art. 30, comma 1, del codice, le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- principio di tempestività, l'esigenza di non estendere la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- principio di rotazione, consistente nell'alternanza degli inviti e degli affidamenti, secondo le modalità di cui all'art.11 del presente regolamento.

2. A prescindere da qualsiasi importo, le procedure di cui trattasi, vanno espletate nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale "CAM", adottati con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che sul proprio sito internet, rende noti i settori di riferimento, in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le opportune verifiche al fine di dare luogo a previsione nella documentazione di gara.

3. Nella realizzazione degli interventi oggetto del presente regolamento, l'Ente tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, al fine di valorizzandone il potenziale, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

4. Gli atti delle procedure, inclusi quelli riguardanti gli affidamenti diretti, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del codice, ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale del Comune di Corciano. L'esito dei risultati deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno presentato le offerte, nonché dei soggetti invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del codice).

5. Gli atti riguardanti le procedure ordinarie (aperta o ristretta), come disciplinate dagli artt. 60 e 61 del codice, implicano la pubblicazione dell'avviso/bando secondo le formalità disciplinate dal capo III "Svolgimento delle procedure per i settori ordinari - Sezione I Bandi e avvisi" (GUUE, GU etc...).

Art. 3 – RUP (Responsabile unico del procedimento)

1. Il RUP (responsabile unico del procedimento), ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, svolge tutti i compiti di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, relativi alle procedure, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti (art. 31 del codice).
2. Il RUP è nominato per ogni singola procedura di acquisizione con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario inquadramento giuridico, in possesso di specifica formazione professionale e in costante aggiornamento, con adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato (art. 35 del codice).
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
4. Il RUP sovrintende a tutte le attività relativamente agli interventi affidati, assicurando che esse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
5. Il nominativo del RUP deve essere indicato in tutta la documentazione di gara, nell'avviso ovvero, nell'invito a presentare un'offerta nelle procedure che non prevedono pubblicazione di bando o avviso.

Art. 4 – Convenzioni quadro “Consip” e Mercato elettronico “Mepa”

1. La stazione appaltante deve obbligatoriamente ricorrere alla Consip “convenzioni quadro” per le tipologie di forniture di beni e servizi stabilite dalla normativa vigente per importi superiori a 5.000,00 euro.
2. L'Ente dovrà comunque compiere una preliminare verifica della presenza o meno di convenzioni attive in Consip, relativamente alla fornitura e al servizio da acquisire. Nella determinazione a contrarre occorre tassativamente dichiarare il rispetto delle norme di riferimento, oppure attestare l'impossibilità di farvi ricorso, per l'inesistenza di convenzioni attive. I parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP, vanno utilizzati come limiti massimi, per la fornitura e il servizio che si vuole acquisire, ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente.
3. La stazione appaltante utilizza il Mepa “mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” mediante il quale acquista il bene e/o servizio pubblicato a catalogo dal fornitore, mediante le seguenti modalità:
 - ordine di acquisto (ODA) con il quale va compilato e firmato digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema. L'offerta del fornitore accettata è vincolante e il contratto s'intende perfezionato nel momento in cui l'ordine è sottoscritto e inviato dall'amministrazione al fornitore tramite il portale. Si procede con ODA solo per acquisizioni entro la soglia di 40.000,00 euro.
 - Richiesta di acquisto (RDO) con la quale si descrive il bene e/o servizio da acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale, ciò consente di negoziare con il fornitore prezzi e condizioni migliorative. L'RDO deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare secondo le regole seguite nelle procedure negoziate.
 - Trattativa diretta con cui avviene la negoziazione con un solo operatore economico e può essere utilizzata esclusivamente per perfezionare un affidamento diretto avvenuto a seguito di

consultazione di cataloghi o in caso di procedura negoziata senza bando, qualora sussistono le casistiche ammesse dall'art. 63 del codice.

4. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato:

- nei casi previsti dalla legge;
- qualora il bene o il servizio, pur presente nel mercato elettronico, non possiede quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, che in tal senso dovrà fornire dettagliata motivazione negli atti.

5. Non sussiste alcun obbligo di utilizzo di albi, elenchi o Mepa per le categorie di prodotti e servizi di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Requisiti e clausole di garanzia

1. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "codice", nonché dei requisiti minimi di:

- idoneità professionale (iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, quale attestazione per lo svolgimento delle attività nello specifico settore ove si è iscritti);
- capacità economica e finanziaria da dimostrare con livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento, tali da consentire la possibilità di partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese. In alternativa al fatturato, per consentire la partecipazione anche ad imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, ovvero, il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
- capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale esclusivamente per appalti di lavori, comprovate dall'attestato di qualificazione SOA, ai sensi dell' art. 84 del "codice", per categoria e classificazione, in ragione dei lavori oggetto del contratto.

2. La verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico, si svolge secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del "codice" ed è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

3. La verifica dei requisiti avviene in base alle seguenti fasce economiche:

a) Per gli affidamenti di importo compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.000,00 è necessario procedere alla verifica dei seguenti requisiti:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- consultazione casellario ANAC.

b) Per gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,01 ed euro 20.000,00 è necessario procedere alla verifica dei seguenti requisiti:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- consultazione casellario ANAC;
- requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 (casellario, regolarità fiscale, fallimentare).

In entrambi i casi di cui ai punti a) e b), l'affidatario, mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e utilizzando preferibilmente il modello di gara unico europeo, può attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti speciali, qualora previsti, nonché le condizioni soggettive richieste (es. art. 1, comma 52 L. 190/2012).

c) Per gli affidamenti di importo superiore ad euro 20.001,00 non è possibile accettare l'autocertificazione, ma il RUP procede alla verifica sia dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "codice" che di quelli speciali, se previsti, nonché le condizioni soggettive richieste (es. art. 1, comma 52 L. 190/2012).

4. Nell'eventualità che, a seguito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà alla liquidazione dei corrispettivi esclusivamente per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ma in attuazione di un'espressa previsione contrattuale provvederà:

- alla risoluzione del contratto;
- alla segnalazione del fatto alle competenti autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- all'incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

Art. 6 – Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare, che precede tutte le fasi nella procedura di scelta del contraente che trovano conclusione nella stipula del contratto, dovrà contenere:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche degli interventi che si intendono realizzare;
- criteri per la selezione delle offerte degli operatori economici;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- la relativa copertura contabile;
- le principali condizioni contrattuali.

2. Lo schema-tipo del contratto, deve essere allegato alla determina a contrattare e formante parte integrante dell'atto, secondo quanto disposto all'art. 18 del presente regolamento.

3. Per acquisizioni di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore ad euro 40.000,00 si può procedere direttamente con un'unica determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta dell'operatore e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Art. 7 – Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro

1. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 si ricorre all'affidamento diretto, non sussiste alcun obbligo di utilizzo di albi, elenchi o Mepa, tuttavia, l'Ente può eventualmente ricorrervi utilizzando l'ordine di acquisto (ODA) nel Mepa, mediante il quale si acquista il bene e/o servizio pubblicato a catalogo e l'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, fornendo una motivazione sintetica in base a:

- a. tempestività dell'erogazione della prestazione;
- b. continuità rispetto a una precedente prestazione;
- c. efficacia dovuta al prezzo praticato, tempi di esecuzione e caratteristiche qualitative.

2. Il contratto s'intende perfezionato nel momento in cui l'ordine sottoscritto dall'amministrazione è inviato al fornitore, tramite il portale.

3. Per quanto concerne le modalità di pubblicazione degli atti, si rimanda all'art. 2 comma 4 del presente regolamento.

Art. 8 – Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro e lavori di importo pari o superiore ad 5.000,00 euro ed inferiore ad 150.000,00 euro.

1. Fermo restando l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, quali Consip e Mepa, di cui all'art. 4 del presente regolamento e salva l'ipotesi in cui il RUP opti per una procedura aperta al mercato, rivolta a tutti i soggetti intenzionati a presentare le loro offerte, a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, l'affidamento per servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00, nonché lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 avviene in base alle categorie merceologiche e fasce di importo di riferimento, secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 comma 5, art. 12 comma 2 e art. 13 comma 3, del presente regolamento.

2. Nel caso di esecuzioni di lavori, qualora l'Ente decida di procedere in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del codice, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale assegnato in servizio, oppure appositamente assunto in via straordinaria, mentre provvede all'acquisto dei materiali e dei mezzi d'opera occorrenti, nonché all'eventuale noleggio di mezzi di trasporto necessari, mediante procedura negoziata previa consultazione, ricercando i migliori prezzi di mercato. L'esito dei risultati della procedura di affidamento, deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, il RUP predisporre:

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati i materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata, alla quale deve attenersi il RUP, nei limiti di spesa.

3. La pubblicazione degli atti riguardanti gli affidamenti, deve avvenire secondo quanto stabilito all'art. 2 comma 4, del presente regolamento.

4. Per quanto concerne le modalità e i termini per la stipula del contratto, si rimanda all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 9 – Procedure negoziate per acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), nonché di lavori di importo da euro 150.000,00 inferiore ad euro 1.000.000,00.

1. Fermo restando l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, quali Consip e Mepa, di cui all'art. 4 del presente regolamento e salva l'ipotesi in cui il RUP opti per una procedura aperta al mercato, rivolta a tutti i soggetti intenzionati a presentare le loro offerte, a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, l'affidamento di contratti per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b, nonché l'affidamento di lavori per importi di valore superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, avviene tramite procedure negoziate, con l'individuazione degli operatori economici in base alle categorie merceologiche e fasce di importo di riferimento secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 comma 5, art. 12 comma 2 e art. 13 comma 3, del presente regolamento di attuazione.

2. Nel caso di esecuzione di lavori, qualora l'Ente decida di procedere in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del codice, la procedura deve essere svolta secondo le indicazioni descritte all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.

3. Per affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata, in relazione alle ragioni di convenienza.

4. La pubblicazione degli atti riguardanti le procedure semplificate ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) e c) del codice, deve avvenire secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.

5. Per quanto concerne le modalità e i termini per la stipula del contratto, si rimanda all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 10 – Procedure negoziate per l'affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Nel caso di affidamento per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il ricorso ad un professionista esterno deve essere motivato, con l'attestazione da parte del RUP, circa l'assenza di personale interno in possesso di idonea competenza in materia, che possa garantire la medesima qualità conseguibile con la selezione di professionisti esterni, oppure il vantaggio di utilizzare metodi e strumentazione elettronica specializzata, al fine di razionalizzare i servizi forniti e di garantire il rispetto dei requisiti di elevata qualità.

2. Nella scelta del professionista esterno, vanno considerati i seguenti criteri:

- classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del decreto ministeriale 17 giugno 2016;
- corrispettivo da porre a base di gara, applicando il sopra citato decreto;
- requisiti di carattere speciale in possesso dei concorrenti;
- criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per la dimostrazione della professionalità, per importi superiori a 40.000,00 euro ovvero criterio del massimo ribasso per importi inferiori ad 40.000,00 euro, adeguatamente motivato.

3. Salvo l'ipotesi in cui il RUP opti per una procedura aperta al mercato, rivolta a tutti i soggetti intenzionati a presentare le loro offerte a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, l'individuazione dei professionisti da invitare avviene, in base alle categorie merceologiche e fasce di importo di riferimento, secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 comma 5, art. 12 comma 2 e art. 13 comma 3, del presente regolamento di attuazione.

4. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria pari o superiori ad euro 40.000,00, non deve essere in alcun modo derogabile.

5. Il professionista, per lo svolgimento della sua prestazione, necessita della copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. La stazione appaltante verifica che la polizza copra anche i rischi derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto che possano determinare maggiori costi a carico dell'Ente.

6. La pubblicazione degli atti riguardanti le procedure semplificate ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) e c) del "codice", deve avvenire secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.

7. Per quanto concerne le modalità e i termini per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, si rimanda all'art. 20, comma 10, del presente regolamento.

Art. 11 – Rotazione per categorie merceologiche e fasce economiche

1. La rotazione, consistente nell'alternanza degli inviti e degli affidamenti, va applicata in tutte le procedure non aperte al mercato e avvenute negli ultimi tre anni solari, implica il divieto di invito nei riguardi dei soggetti precedentemente invitati, come pure dell'operatore economico uscente.

2. Analogamente a quanto avviene nelle procedure ordinarie, aperta o ristretta, (artt. 60 e 61 del codice), non disciplinate dal presente regolamento, anche nel caso di "gara aperta al mercato", dove si presuppone la massima e libera concorrenza per tutti i soggetti interessati, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, in virtù, sia di regole prestabilite dal codice, o dalla stessa stazione appaltante, è consentito invitare l'operatore economico uscente, purché tale invito sia adeguatamente motivato.

3. Al di fuori della fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo, sono consentite deroghe alla rotazione, con la possibilità di invitare il precedente affidatario e/o invitato, esclusivamente nei seguenti casi:

- per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, previa sintetica motivazione;

- se l'appalto non è della stessa categoria di opere, settore merceologico o settore di servizi;
- qualora l'affidamento appartenga ad una diversa fascia economica, secondo quanto illustrato al successivo comma 5 del presente articolo;
- quando si dimostra che il re-invito ha carattere eccezionale; in questo caso l'affidamento deve avere un onere motivazionale più stringente;
- qualora la scelta di ricorrere all'affidatario precedente avvenga in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato;
- quando si motiva la scelta ricadente sull'operatore invitato, ma non affidatario del precedente contratto, tenuto conto dei precedenti rapporti contrattuali, o da altre circostanze che abbiano dimostrato l'affidabilità a fornire prestazioni con un livello economico e qualitativo atteso;
- nel caso di accordi quadro, ove si applica la rotazione tra i soggetti che compongono l'accordo;
- nel caso di accordo quadro, con un unico soggetto.

4. Con riferimento agli ultimi tre anni solari, non sono consentiti frazionamenti artificiosi della spesa, finalizzati alla violazione del principio indicato, in modo da farli rientrare nella soglia di applicazione.

5. Il presente regolamento di attuazione stabilisce che l'applicazione del principio di rotazione avvenga, in relazione agli ultimi tre anni solari, in base alla categoria merceologica e alla fascia economica di riferimento, da svolgersi con le seguenti modalità:

a) SERVIZI E FORNITURE (esclusi i servizi elencati all'allegato IX del Codice):

- da euro 1.000,00 e inferiori ad euro 5.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- da euro 5.000,00 e inferiori ad euro 20.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- da euro 20.000,00 e inferiori ad euro 40.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 221.000,00 (ad esclusione dei servizi tecnici);
- da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 100.000,00 (esclusivamente per servizi tecnici);

b) SERVIZI (di cui all'allegato IX del Codice):

- da euro 1.000,00 e inferiori ad euro 20.000,00;
- da euro 20.000,00 e inferiori ad euro 40.000,00;
- da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 100.000,00;
- da euro 100.000,00 e inferiori ad euro 221.000,00;
- da euro 221.000,00 e inferiori ad euro 500.000,00;
- da euro 500.000,00 e inferiori ad euro 750.000,00;

c) LAVORI:

- da euro 1.000,00 e inferiori ad euro 5.000,00;
- da euro 5.000,00 e inferiori ad euro 20.000,00;
- da euro 20.000,00 e inferiori ad euro 40.000,00;

- da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 150.000,00;
- da euro 150.000,00 e inferiori ad euro 350.000,00;
- da euro 350.000,00 e inferiori ad euro 500.000,00;
- da euro 500.000,00 e inferiori ad euro 1.000.000,00;

Art. 12 – Elenchi regionali di operatori economici e professionisti

1. Il Comune di Corciano, per l'individuazione di soggetti da selezionare, può utilizzare gli elenchi regionali di operatori economici e professionisti, mediante adesione con apposita convenzione.

2. L'individuazione degli operatori economici, iscritti negli appositi elenchi, deve avvenire mediante l'alternanza di scorrimento per gruppi di operatori, in base alla categoria merceologica e alla fascia economica di riferimento, da svolgersi con le seguenti modalità:

a) SERVIZI E FORNITURE (esclusi i servizi elencati all'allegato IX del Codice):

- per gruppi di due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiore ad euro 5.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- per gruppi di tre operatori economici per importo da euro 5.000,00 e inferiore ad euro 20.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- per gruppi di quattro operatori economici per importo da euro 20.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- per gruppi di cinque operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 221.000,00 (ad esclusione dei servizi tecnici);
- per gruppi di cinque operatori economici di importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 100.000,00 (esclusivamente per servizi tecnici).

b) SERVIZI (di cui all'allegato IX del Codice):

- per gruppi di due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiori ad euro 20.000,00;
- per gruppi di tre operatori economici per importo da euro 20.000,00 e inferiori ad euro 40.000,00;
- per gruppi di quattro operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 100.000,00;
- per gruppi di cinque operatori economici per importo da euro 100.000,00 e inferiori ad euro 221.000,00;
- per gruppi di sei operatori economici per importo da euro 221.000,00 e inferiori ad euro 500.000,00;
- per gruppi di sette operatori economici per importo da euro 500.000,00 e inferiori ad euro 750.000,00.

c) LAVORI:

- per gruppi di due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiore ad euro 5.000,00;
- per gruppi di tre operatori economici per importo da euro 5.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00;

- per gruppi di cinque operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00;
- per gruppi di dieci operatori economici per importo da euro 150.000,00 e inferiore ad euro 350.000,00;
- per gruppi di quindici operatori economici per importo da euro 350.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di costituire propri elenchi di operatori economici e professionisti (art. 36, comma 2, lett. b), del Codice), la formazione degli stessi va preceduta dall'avviso da pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi e contratti", per almeno 30 giorni. L'avviso dovrà indicare le modalità di selezione degli operatori economici, i requisiti generali desumibili dall'art. 80 del codice, le categorie e fasce di importo, distribuite in apposite sezioni.

4. Ciascun operatore economico, per iscriversi, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "codice", dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, quest'ultimi, per appalti di lavori, comprovati dall'attestato di qualificazione SOA. Le dichiarazioni e le verifiche circa il possesso dei requisiti, devono avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

5. Gli operatori economici interessati ad iscriversi nei suddetti elenchi, sono invitati con cadenza annuale, mediante avviso per la manifestazione d'interesse, mentre l'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, avviene senza limitazioni temporali. Ciascun operatore economico può iscriversi negli appositi elenchi, per una o più categoria di lavori, servizi e forniture presenti.

6. L'Ente dovrà provvedere periodicamente, annualmente o al verificarsi di determinati eventi, all'aggiornamento dell'elenco, inclusa la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire tra le parti con comunicazione PEC.

7. Sono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, oppure che abbiano compiuto un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale.

8. Per servizi tecnici, attinenti all'architettura e all'ingegneria, l'articolazione dell'apposito elenco, per i soli professionisti, avviene in base alle classi e categorie dei lavori da progettare e in considerazione delle fasce di importo, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. I requisiti di carattere speciale vanno identificati sulla base delle opere cui appartengono gli interventi da realizzare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del sopra citato decreto.

Art. 13 – indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è una consultazione preliminare, semplicemente esplorativa, quando è volta a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni

economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, che rispondano alle esigenze proprie dell'Ente. Viene svolta in via informale, quindi non ingenera negli operatori alcun invito alla procedura.

2. L'indagine di mercato è uno strumento di negoziazione, quando è volta ad ingenerare un successivo invito alla procedura. Può essere utilizzata dopo la fase esplorativa e avviene, previo avviso, da pubblicarsi nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi e contratti", per almeno 15 giorni, o non meno di 5 giorni in caso di urgenza (art. 36, comma 2, lett. b, del codice). L'avviso deve contenere:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, importo, ecc.)
- i requisiti generali di idoneità professionale;
- eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- eventuali capacità tecniche e professionali;
- il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori da invitare;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- modalità di presentazione delle offerte;
- la facoltà di procedere alla selezione mediante sorteggio;
- l'indicazione della PEC cui ricevere le comunicazioni;
- il nominativo del RUP.

3. Gli inviti rivolti ai soggetti interessati, a seguito di pubblicazione di avviso, devono essere trasmessi in base alla categoria merceologica e alla fascia economica di riferimento, con le seguenti modalità:

a) SERVIZI E FORNITURE (esclusi i servizi elencati all'allegato IX del Codice):

- con invito a due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiore ad euro 5.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- con invito a tre operatori economici per importo da euro 5.000,00 e inferiore ad euro 20.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- con invito a quattro operatori economici per importo da euro 20.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00 (inclusi servizi tecnici);
- con invito a cinque operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 221.000,00 (ad esclusione dei servizi tecnici);
- con invito a cinque operatori economici di importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 100.000,00 (esclusivamente per servizi tecnici).

b) SERVIZI (di cui all'allegato IX del Codice):

- con invito a due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiori ad euro 20.000,00;
- con invito a tre operatori economici per importo da euro 20.000,00 e inferiori ad euro 40.000,00;
- con invito a quattro operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiori ad euro 100.000,00;
- con invito a cinque operatori economici per importo da euro 100.000,00 e inferiori ad euro 221.000,00;

- con invito a sei operatori economici per importo da euro 221.000,00 e inferiori ad euro 500.000,00;
- con invito a sette operatori economici per importo da euro 500.000,00 e inferiori ad euro 750.000,00.

c) LAVORI:

- con invito a due operatori economici per importo da euro 1.000,00 e inferiore ad euro 5.000,00;
- con invito a tre operatori economici per importo da euro 5.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00;
- con invito a cinque operatori economici per importo da euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00;
- con invito a dieci operatori economici per importo da euro 150.000,00 e inferiore ad euro 350.000,00;
- con invito a quindici operatori economici per importo da euro 350.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00.

4. L'indagine di mercato, con avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti i soggetti interessati, equivale ad una gara aperta al mercato, poiché non si esegue alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; laddove si voglia invitare l'operatore economico uscente è necessario fornire un'adeguata motivazione.

Art. 14 – Criterio di valutazione delle offerte

I criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sono:

- a) Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consistente nel miglior rapporto qualità/prezzo (da applicarsi a tutti i servizi con caratteristiche di complessità, quali i servizi sociali, servizi tecnici);
- b) il criterio del minor prezzo utilizzato nel caso di prodotti standardizzati con condizioni definite dal mercato oppure caratterizzati da elevata ripetitività, ad eccezione di quelli ad alto contenuto tecnologico e innovativo, infine nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e c) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo

1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio del prezzo più basso, tutti gli adempimenti relativi alla gara sono assicurati dal Responsabile unico del procedimento.

2. Mediante l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa, il RUP verifica la correttezza formale e la regolarità della stessa, determinando così l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In successiva o nella stessa seduta pubblica, si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ove il RUP dà lettura dei ribassi espressi in lettere e calcola il punteggio di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento. Segue quindi l'eventuale verifica circa la congruenza delle offerte presentate, al fine di verificare le anomalie.
4. Le operazioni relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche sono verbalizzate dal Responsabile unico del procedimento, con l'assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.
5. L'aggiudicazione è disposta con apposita determinazione del responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice.
6. Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", come da ultimo aggiornate.

Art. 16 – Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quanto alle procedure di affidamento in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile unico del procedimento oppure la Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti, provvede e verbalizza l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nel caso in cui tale controllo venga svolto dal RUP, questo è assistito da due testimoni che non hanno partecipato alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prendono parte alle operazioni relative alla sua esecuzione. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Con l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa viene verificata la correttezza formale e la regolarità della stessa, determinando quindi l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita.
3. La Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine del formale controllo del corredo documentale prescritto. Questa valuta, in una o più sedute riservate (eventualmente lavorando da remoto mediante apposito canale telematico qualora un commissario ne facesse richiesta), le offerte tecniche e assegna i relativi punteggi secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara.
4. In successiva seduta pubblica, la commissione rende noto il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e apre le buste contenenti le offerte economiche, verificando le dichiarazioni ai fini dell'ammissione o esclusione dei concorrenti, e dando successiva lettura dei ribassi espressi in lettere. La stessa procede ad attribuire un punteggio alle offerte e calcola la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della

predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio si procede mediante sorteggio secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento.

5. L'assegnazione del punteggio finale complessivo risulta pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all'offerta economica e all'offerta tecnica. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

6. Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 2/2016 e n. 3/2016.

Art. 17 – Sorteggio

1. La modalità di selezione del sorteggio deve avvenire a condizione che sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine con indicazione della data ed il luogo in cui sarà effettuato, nel caso in cui, a seguito di avviso pubblico, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti. Non può partecipare ad una procedura che prevede il sorteggio, l'operatore economico uscente e gli invitati alla precedente procedura.

2. Il sorteggio degli offerenti da invitare in un'apposita seduta pubblica, alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione, avviene con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate. Non devono essere resi noti, né accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio, con lo scopo di evitare eventuali alterazioni della leale concorrenza, ma assicurare una piena e libera competizione fra i concorrenti.

3. Durante l'estrazione, il RUP procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale oppure numero protocollo che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente. L'esito resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La violazione del principio di pubblicità della gara comporta la necessaria ripetizione.

Art. 18 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. Per la disciplina della deroga all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 52 del Codice, precisando che, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 1.000,00 non sussiste l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 19 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 163 del Codice e delle altre disposizioni applicabili in merito.

Art. 20 – Stipula del contratto

1. Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori per un valore sino a 40.000,00 euro, qualora l'aggiudicazione avvenga con piattaforme telematiche, la stipulazione avviene a mezzo di sottoscrizione mediante le medesime piattaforme.
2. Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori per un valore superiore a 40.000,00 euro, con procedura negoziata, la stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, oppure mediante scrittura privata in modalità elettronica.
3. In particolare, è ammessa la stipulazione mediante scrittura privata nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
4. Il contratto, il cui schema-tipo deve essere allegato alla determina formante parte integrante dell'atto, dovrà contenere:
 - clausole contrattuali che regolano l'esecuzione della prestazione;
 - decorrenza (inizio, durata, termine);
 - corrispettivo pattuito;
 - modalità e condizioni di espletamento dell'affidamento;
 - indicazione espressa dell'operatore/ragione sociale;
 - termini di consegna e/o esecuzione della prestazione del servizio;
 - capitolato generale come parte integrante del contratto;
 - penali stabilite per ritardi e/o inadempimenti;
 - modalità di controllo da parte dell'ufficio della esecuzione corretta della prestazione;
 - polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza e cauzione definitiva per qualsiasi inadempienza, come previsto dalla normativa vigente;
 - cauzione definitiva per qualsiasi inadempienza, come previsto dalla normativa vigente;
 - assenza di incompatibilità con rilascio dichiarazione sostitutiva per l'attestazione di cui art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e previsioni PTPCT del Comune;

- riferimento all'attestato di qualificazione SOA per categoria e classe se previsto a seconda degli importi di affidamento;
- allegati: protocollo di legalità allegato del PTPC;
- clausola riguardante la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- clausole risolutive di cui al protocollo di legalità con la Prefettura se previste a seconda degli importi di affidamento;
- riferimento alla sottoscrizione per presa visione del codice di comportamento dell'Ente (art.17) in esecuzione agli obblighi di cui alla L.190/2012.

5. Il capitolato generale d'appalto, parte integrante del contratto, definisce le regole che determinano il rapporto tra l'amministrazione e l'impresa, specificando le componenti tecniche e amministrative del contratto ivi compresi gli obblighi e diritti delle parti, i materiali usati, tecniche impiegate per realizzare l'intervento. Disciplina l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento, le modalità di pagamento, il collaudo, le disposizioni sull'eventuale scioglimento del contratto, le eventuali controversie.

6. Il capitolato speciale d'appalto, parte integrante del progetto esecutivo, contiene ulteriori specifiche circa la fattibilità tecnica ed economica di un progetto, quali le modalità con cui i lavori saranno contabilizzati. Garantisce al committente che i lavori eseguiti dall'impresa saranno portati a termine a perfetta regola d'arte e nei tempi prestabiliti e regola i rapporti tra l'impresa e i privati.

7. Il capitolato generale e il capitolato speciale d'appalto, per essere validi, dovranno essere firmati digitalmente. Qualora insorgano eventuali controversie, se redatti secondo le vigenti disposizioni normative, consentono all'Ente di tutelarsi in giudizio.

8. I documenti che, anche se non materialmente allegati al contratto, vanno e controfirmati dai contraenti sono il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza, il crono-programma, le polizze di garanzia.

9. In conformità alla normativa vigente, le spese di registrazione, di bollo e diritti di segreteria sono di norma a carico della controparte, salvo i casi di legge sul riparto delle stesse o eventuale motivata indicazione del dirigente competente alla stipula.

10. Per gli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la stipula avviene mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico, il cui schema-tipo deve essere allegato alla determinazione di affidamento, come parte integrante dell'atto e dovrà contenere tutte le clausole oggetto dell'incarico, analogamente a quanto disposto per lo schema-tipo di contratto di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli allegati al disciplinare d'incarico vanno espressamente richiamati nel testo dello stesso e sottoscritti dalle parti.

11. Nel fissare la data di stipula dei contratti, si applica il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 9, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a) del Codice.

Art. 21 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento di attuazione entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
- 2) Il presente regolamento verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Corciano.
- 3) E' abrogato il precedente regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, precedentemente approvato ai sensi del D. Lgs. 163/2006, in quanto abolito dal nuovo D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 4) Per quanto non previsto dal vigente regolamento, si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.